

**CAPITOLATO SPECIALE**

**PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
MANUTENZIONE AREE ESTERNE E SGOMBERO NEVE  
PRESSO INNOVATION CENTER DI MALÈ (TN)**

## INDICE

---

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto.....	3
Art. 2 – Descrizione del servizio e relative condizioni di espletamento .....	3
Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore.....	4
Art. 4– Obblighi a carico della stazione appaltante.....	5
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi.....	6
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto .....	7
Art. 7 – Durata del contratto.....	7
Art. 8 – Importo del contratto.....	7
Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto .....	7
Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto.....	7
Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto .....	8
Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità .....	8
Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.....	8
Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto .....	9
Art. 15 – Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore.....	9
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto .....	9
Art. 17 – Subappalto.....	10
Art. 18 – Tutela dei lavoratori.....	11
Art. 19 - Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente e ai soci lavoratori impiegati nell'appalto .....	11
Art. 20 – Sicurezza .....	11
Art. 21 – Elezione di domicilio dell'appaltatore .....	12
Art. 22 – Obblighi assicurativi .....	12
Art. 23 – Trattamento dei dati personali.....	12
Art. 24 – Penali .....	12
Art. 25 – Risoluzione del contratto per inadempimento.....	13
Art. 26 – Clausole di risoluzione espressa .....	13
Art. 27 – Recesso .....	14
Art. 28 – Definizione delle controversie .....	14
Art. 29 – Tracciabilità dei flussi finanziari.....	15
Art. 30 – Spese contrattuali .....	15
Art. 31 – Modello di Organizzazione, Gestione, Controllo ex D.Lgs. 231/2001 integrato ex L. 190/2012, Codice Etico e Codice di Comportamento .....	16
Art. 32 – Obblighi in materia di legalità .....	16
Art. 33 – Norma di chiusura.....	16

## **Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto**

1. L'Appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione aree esterne e di sgombero neve presso il compendio Innovation Center di Malè (TN), via Molini n. 3 – Zona Artigianale.

## **Art. 2 – Descrizione del servizio e relative condizioni di espletamento**

1. Il servizio oggetto dell'appalto è articolato, a titolo descrittivo e non esaustivo, nel modo che segue:

### **PULIZIA AREE E GESTIONE CALDAIA**

- pulizia delle aree pavimentate in asfalto o cls da qualsiasi materiale o lordatura, eseguita a macchina, compresi raccolta, conferimento e oneri di smaltimento dei materiali – piazzali, strade e tettoia: superficie mq 5.412,00
- pulizia delle aree pavimentate in asfalto o cls da qualsiasi materiale o lordatura, eseguita a mano, compresi raccolta, conferimento e oneri di smaltimento dei materiali – marciapiedi e zoccolature orizzontali edificio: superficie mq 268,00
- pulizia da qualsiasi materiale o lordatura ed eventuale ripristino delle aree pavimentate in macadam, eseguita a macchina e/o a mano, compresi raccolta, conferimento e oneri di smaltimento dei materiali: superficie mq 566,00
- svuotamento e smaltimento ceneri, compresi eventuali oneri, delle due caldaie a pellet

### **SGOMBERO NEVE**

- reperibilità 24 ore e festivi per interventi di sgombero neve e interventi antineve di spargimento sabbia e sale – periodo 15 novembre – 15 aprile (durata 5 mesi)
- interventi mensili di spargimento sabbia e sale per mantenere efficienti aree di lavoro e di transito – periodo 15 novembre – 15 aprile (durata 5 mesi)
- intervento a macchina e/o a mano, previa comunicazione della gestione tecnica dell'immobile, e comunque in modo che lo spessore di manto nevoso depositato non superi i 5 cm, compresa salatura e sabbiatura in quantità sufficiente nel corso dell'evento atmosferico. Per intervento si intende la pulizia completa con lavorazioni a mano e a macchina di tutte le aree indicate nella planimetria allegata (strade, parcheggi, marciapiedi, ecc.). L'intervento si intende unico per l'intera durata dell'evento atmosferico fino ad un massimo di 24 ore.
- carico e sgombero neve tramite camion – durata stimata 4 ore
- carico e sgombero neve tramite pala – durata stimata 4 ore

### **MANUTENZIONE AREE A VERDE E PIANTE**

- spollonatura al piede (tiglio, platano, olmo) con taglio al colletto di polloni e ricacci, sia esemplari arborei adulti che di recente impianto, compresi raccolta, conferimento e oneri di smaltimento dei materiali – quantità: 10 piante
- concimazione manuale delle siepi, degli arbusti e dei cespugli, con concimi composti ternari e con distribuzione uniforme con concentrazione di azoto al 4/6 % : per piante medio / alto fusto in ragione di 80 gr a pianta - quantità: 10 piante
- concimazione manuale delle siepi, degli arbusti e dei cespugli, con concimi composti ternari e con distribuzione uniforme a mano con concentrazione di azoto al 4/6 % in ragione di 10 gr a mq – superficie mq 106,00

- potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale, compreso l'onere di smaltimento, per arbusti isolati di altezza fino a 5 m - quantità: 10 piante
- potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale, compreso l'onere di smaltimento, per macchie di altezza fino a 1 m - superficie mq 106,00
- arieggiamento: operazione di carotatura dei tappeti erbosi con idonea attrezzatura, sminuzzatura delle carote con rete metallica - superficie mq 914,00
- asportazione delle foglie dai tappeti erbosi da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, compresi carico, trasporto e oneri di smaltimento, per un numero minimo di 2 interventi annui - superficie mq 500,00
- concimazione d'esercizio dei tappeti erbosi, compresa fornitura di concimi specifici per prati, distribuzione uniforme con carrello dosatore o distribuzione meccanica - superficie mq 914,00
- diserbo chimico selettivo in pre-emergenza (da eseguirsi entro la fine di giugno) o selettivo in post-emergenza (da eseguirsi in settembre) per il controllo delle infestanti annuali termofile (digitaria, setaria, echinocoloa, panicum, ecc.) eseguito mediante fornitura e distribuzione di diserbante specifico per tappeti erbosi, il costo di questo incluso
- taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale, con raccolta immediata del materiale, compreso onere di smaltimento. Interventi ogni due settimane (10 - 20 tagli annui) - superficie mq 1.130,00
- gestione ordinaria dell'impianto di irrigazione

2. Ogni intervento e ogni prestazione potrà essere eseguita unicamente previo accordo con il responsabile della gestione tecnica dell'immobile.

3. Gli interventi devono essere eseguiti in modo da garantire l'accesso e la viabilità dei passi carrai e pedonali del compendio negli orari di apertura dello stesso, ovvero tutti i giorni della settimana dalle 07:00 alle 21:00.

4. A titolo meramente esplicativo si faccia riferimento alla planimetria allegata.

### **Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore**

1. L'appaltatore dovrà espletare il servizio oggetto del presente appalto con organizzazione autonoma sia di mezzi che di tempi operativi, impiegando personale soltanto da esso dipendente, e/o propri soci. L'appaltatore dovrà provvedere inoltre a proprie spese alla fornitura di tutto il materiale necessario, nonché delle attrezzature occorrenti.

2. L'appaltatore dovrà applicare a tutte le attrezzature e macchine utilizzate per il servizio una targhetta o un adesivo indicante il nominativo o il contrassegno dell'appaltatore stesso.

3. L'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente eventuali anomalie presenti negli spazi oggetto di appalto ancorché non ascrivibili all'impresa stessa.

4. Il servizio dovrà essere svolto ottemperando alle vigenti norme in materia di sicurezza.

5. L'appaltatore dovrà dotare il proprio personale di cartellino di riconoscimento dell'operatore, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, riportante la denominazione del fornitore, generalità, numero di matricola, mansione e fotografia.

6. L'appaltatore dovrà far tenere agli addetti, durante lo svolgimento del servizio, un comportamento corretto sotto ogni aspetto.

7. L'appaltatore, prima dell'assunzione del servizio, deve avviare tutte le attività necessarie per permettere la corretta e puntuale attivazione del servizio conformemente alla data di inizio contratto.

8. L'appaltatore si impegna alla raccolta differenziata del materiale di risulta ed al relativo smaltimento. La Committente viene esonerata da ogni qualsivoglia responsabilità derivante dall'abbandono dei rifiuti prodotti dall'appaltatore nelle operazioni di manutenzione ricomprese nel servizio.

9. Al fine di accertare la reale esecuzione del servizio da parte dell'appaltatore e al fine di semplificare le operazioni di controllo da parte del personale di Trentino Sviluppo, l'appaltatore dovrà comunicare via PEC all'attenzione dell'Area Immobili, Aree Industriali e Gestione Cantieri di Trentino Sviluppo S.p.A., all'indirizzo [info@pec.trentinosviluppo.it](mailto:info@pec.trentinosviluppo.it), la data di intervento, i nominativi degli addetti presenti nelle aree oggetto di intervento e una nota a consuntivo di quanto svolto entro 48 ore dall'effettuazione.

10. L'appaltatore dovrà indicare il nominativo del proprio responsabile per il servizio in oggetto. Il Responsabile nominato dall'appaltatore ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni e i compiti stabiliti, di intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate e all'accertamento di eventuali danni. Pertanto tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il Responsabile del servizio, dovranno intendersi fatte all'appaltatore stesso. Il Responsabile nominato dall'appaltatore deve comunque essere rintracciabile dalle ore 7.00 alle ore 21.00 di ogni giorno nel quale viene svolto il servizio, mediante telefono cellulare.

11. Il sopralluogo, obbligatorio, presso gli immobili oggetto del servizio, effettuato prima della presentazione dell'offerta, comporta automaticamente che l'appaltatore sia a perfetta conoscenza delle aree oggetto di intervento; di conseguenza nessuna obiezione potrà essere sollevata per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso del servizio in relazione a una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo al servizio.

12. L'appaltatore si impegna a dare puntuale esecuzione alle direttive di servizio eventualmente impartite dalla stazione appaltante.

13. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione della fornitura.

14. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio.

#### **Art. 4– Obblighi a carico della stazione appaltante**

1. La Stazione Appaltante si obbliga a:

- garantire l'accesso agli spazi per lo svolgimento del servizio;

- fornire acqua ed elettricità necessarie all'espletamento del servizio.

## **Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi**

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- a. la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “*Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012*”;
- b. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*”, per quanto applicabile;
- c. il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*” e il Regolamento di esecuzione contenuto nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;
- d. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*” e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- e. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “*Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento*” e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “*Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23*”, per quanto applicabili;
- f. la legge 13 agosto 2010, n. 136 “*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*”;
- g. il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*”;
- h. la legge 6 novembre 2012, n. 190, “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”;
- i. le norme del codice civile.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile e in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso.

In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino

possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto e assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito e agli scopi intesi dalle Parti.

#### **Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto**

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
  - il presente capitolato speciale d'appalto;
  - l'offerta economica dell'appaltatore;
  - il Documento unico valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) per il servizio di sgombero neve compreso spargimento sale/sabbia;
  - il Documento unico valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) per il servizio di manutenzione verde, pulizia aree e gestione caldaia.
2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 7 – Durata del contratto**

1. Il servizio oggetto dell'appalto decorre dalla data di stipula del contratto e ha una durata di 36 mesi. È esclusa ogni forma di rinnovo tacito.
2. La stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di recedere in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da far pervenire all'altra parte con un preavviso di 15 giorni, dal presente contratto per motivate sopravvenute ragioni di interesse pubblico, ivi comprese quelle di ordine finanziario, organizzativo e programmatico, dipendenti da determinazioni statali e/o regionali e/o provinciali; ciò senza che l'Impresa possa pretendere alcunché a qualsivoglia titolo. Quest'ultima non potrà perciò vantare l'esistenza di alcuna aspettativa o qualsivoglia pretesa nei confronti della stazione appaltante volta a ottenere il mantenimento e la prosecuzione del presente contratto.

#### **Art. 8 – Importo del contratto**

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza a tutto suo rischio. Il prezzo del servizio quindi è da intendersi come invariabile e indipendente da qualsiasi eventualità e comprensivo di tutto quanto necessario, per fornire le prestazioni richieste, compiute in ogni loro parte.
2. Il corrispettivo indicato in sede di gara e i relativi prezzi applicati non potranno comunque subire alcuna variazione.

#### **Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto**

1. La stazione appaltante, prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio, provvede a nominare il direttore dell'esecuzione del contratto il cui nominativo viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

#### **Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto**

1. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

### **Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto**

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

### **Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità**

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

### **Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso**

1. Il pagamento delle prestazioni effettuate sarà disposto verso presentazione di regolare fattura sulla base degli interventi e delle prestazioni realmente eseguiti. Ogni intervento e ogni prestazione potrà essere eseguita unicamente previo accordo con il responsabile della gestione tecnica dell'immobile ad esclusione delle prestazioni relative alla reperibilità ed agli interventi mensili di spargimento sabbia e sale per il periodo di 5 (cinque) mesi decorrenti dal 15 novembre al 15 aprile per le quali l'appaltatore provvederà alla fatturazione del corrispettivo in rate mensili posticipate.

2. Trentino Sviluppo è soggetta alla fatturazione elettronica, pertanto il codice destinatario da utilizzare per le fatture emesse è 4BQMUK6.

3. La stazione appaltante è soggetta alla normativa sullo "Split-Payment", pertanto, ove applicabile, le fatture dovranno contenere espressamente la dicitura "scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/1972".

4. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità in corso di esecuzione secondo le modalità previste dall'articolo 102 del D.Lgs. 50/2016, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

5. La verifica di conformità avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell'appaltatore.

6. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni data fattura fine mese.

7. In conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 50/2016, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

8. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni dell'art. 16, comma 2. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note alla stazione appaltante sospenderà il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.



#### **Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto**

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

#### **Art. 15 – Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore**

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
3. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

#### **Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto**

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. La Stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

4. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

5. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

#### **Art. 17 – Subappalto**

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e dall'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto del presente servizio è ammesso, entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto (comprensivo degli oneri della sicurezza).

2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dai sopracitati art. 26 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la Stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall'appaltatore.

4. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.

5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

6. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

### **Art. 18 – Tutela dei lavoratori**

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti a osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

2. L'appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti.

### **Art. 19 - Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente e ai soci lavoratori impiegati nell'appalto**

1. L'Appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro.

2. L'Appaltatore deve, inoltre, applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che l'Appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associata.

### **Art. 20 – Sicurezza**

1. L'appaltatore s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. L'appaltatore dovrà adottare le eventuali ulteriori misure che si rendessero necessarie per la prevenzione di qualsiasi tipo di infortunio o di evento dannoso, in particolare deve fornire al personale ogni dispositivo di protezione individuale necessario.

3. Tutte le macchine e i componenti di sicurezza e le attrezzature impiegate nell'espletamento del servizio dovranno essere conformi a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459 di attuazione delle direttive CEE in materia di sicurezza delle macchine e dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 di attuazione delle direttive CEE in materia di protezione dei lavoratori durante il lavoro.

4. Di tali macchine l'appaltatore deve fornire, prima dell'inizio del servizio, copia del certificato di conformità e scheda tecnica dettagliata.

5. E' a carico dell'impresa aggiudicatrice la predisposizione ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. 81/2008, del Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto in riferimento ai DUVRI consegnati, di cui all'art. 2, comma 1, lettera f-ter del medesimo d.lgs. e degli eventuali ulteriori piani di sicurezza a norma di legge; l'adozione nell'esecuzione dei lavori di tutti i provvedimenti e le cautele atti a evitare danni alle persone e alle cose, ivi compresa l'adozione di reti di protezione, con espresso impegno di provvedere a che gli impianti e le apparecchiature corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

6. L'appaltatore si renderà perciò responsabile civilmente e/o penalmente dei sinistri che, nell'esecuzione dei lavori, accadessero ai suoi dipendenti, operai, terzi e alle cose, per cause a questi inerenti.

7. L'appaltatore renderà edotto il proprio personale del piano di emergenza che Trentino Sviluppo metterà a sua disposizione.

8. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m..

9. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.

#### **Art. 21 – Elezione di domicilio dell'appaltatore**

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

#### **Art. 22 – Obblighi assicurativi**

1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.

2. In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici di primaria importanza opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio della fornitura, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.

3. I massimali di assicurazione non dovranno essere inferiori all'importo di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) - unico- rispettivamente per sinistro, per ogni persona, per danni a cose o animali.

4. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

#### **Art. 23 – Trattamento dei dati personali**

1. L'appaltatore autorizza sin d'ora la stazione appaltante al trattamento, anche informatico e telematico, e alla comunicazione dei suoi dati personali, per l'assolvimento degli obblighi previdenziali, assistenziali, fiscali e contabili imposti dalla legge e dalla normativa comunitaria, connessi al presente contratto (ai sensi del Regolamento Europeo – GDPR – 2016/679).

2. L'appaltatore è tenuto a osservare le norme vigenti in materia di tutela dei dati personali relativi ai soggetti con cui entra in contatto nell'esecuzione del presente incarico. Inoltre, i dati raccolti o di cui entra in possesso non possono essere diffusi, pubblicati o comunicati a nessun altro soggetto al di fuori della Committente o altro soggetto da quest'ultima individuato.

#### **Art. 24 – Penali**

1. In caso di inadempimento delle prestazioni oggetto del presente appalto, di cui al precedente art. 2, non imputabile alla stazione appaltante ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, nel caso di ritardo nell'esecuzione dell'intervento la stazione appaltante ha la facoltà di applicare le penali sotto indicate:

- a) nel caso di prestazioni insufficienti o carenti delle prestazioni di “pulizia aree e gestione caldaia” verrà applicata una penale da Euro 50,00 (cinquanta/00) a Euro 100,00 (cento/00) in relazione all’entità dell’inosservanza;
  - b) nel caso di ritardo del servizio di “sgombero neve” verrà applicata una penale pari a Euro 100,00 (cento/00) per ogni ora o frazione di ora di ritardo;
  - c) nel caso di prestazioni insufficienti o carenti delle prestazioni di “manutenzione aree a verde e piante” verrà applicata una penale da Euro 50,00 (cinquanta/00) a Euro 100,00 (cento/00) in relazione all’entità dell’inosservanza.
2. Nel caso di mancata disposizione visibile di tesserino di riconoscimento e/o di sua totale assenza si applica una penale di Euro 50,00 (cinquanta/00).
3. Per altre non conformità nell’esecuzione del servizio l’appaltatore è tenuto a corrispondere alla stazione appaltante una penale a seconda della gravità ed a insindacabile giudizio della stazione appaltante.
4. Qualora venissero contestati più di 2 ritardi nell’erogazione del servizio di sgombero neve nel corso della durata contrattuale, ferma restando l’applicazione delle penali di cui ai commi precedenti, Trentino Sviluppo S.p.A. si riserva altresì la facoltà di recedere dall’incarico, in danno dell’Aggiudicatario medesimo
5. L’applicazione delle penali verrà effettuata previa contestazione scritta, avverso la quale l’appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
6. Nel caso in cui l’appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l’importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all’appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali.
7. Nel caso in cui l’importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell’importo contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso.

#### **Art. 25 – Risoluzione del contratto per inadempimento**

8. Ai sensi dell’art. 1453 c.c., nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto del contratto di appalto, la stazione appaltante provvede a mettere formalmente in mora tramite PEC l’appaltatore, fissando contestualmente un termine finale essenziale non inferiore ai 15 (quindici) giorni, entro il quale adempiere compiutamente all’obbligazione.
9. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso; in tal caso all’appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.

#### **Art. 26 – Clausole di risoluzione espressa**

1. Salva la risoluzione per inadempimento di cui all’art. 26, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell’appaltatore, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b. ingiustificata sospensione della fornitura;
- c. subappalto non autorizzato;
- d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
- e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali e assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- f. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocimento alla qualità della fornitura e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 14, comma 3, del presente capitolato;
- g. applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 25, comma 4, del presente capitolato;
- h. il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- i. ripetuto e ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dalla stazione appaltante;
- j. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. I casi elencati saranno contestati all'appaltatore per iscritto dalla stazione appaltante, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'appaltatore di qualsivoglia natura.

4. Nel caso di risoluzione, la stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall'appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.

5. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

#### **Art. 27 – Recesso**

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

#### **Art. 28 – Definizione delle controversie**

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

## **Art. 29 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..

2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:

“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa XXX, in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa XXX nell'ambito del contratto sottoscritto con Trentino sviluppo S.p.A., identificato con il CIG xxxxxxxxxxxxxxxx, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'impresa XXXX, in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa XXX, si impegna a dare immediata comunicazione a Trentino sviluppo S.p.A. della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa XXXX, in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa XXX, si impegna a inviare copia del presente contratto a Trentino Sviluppo S.p.A.”

3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore e i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso e in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) xxxxxxxxxxxxxxxx.

## **Art. 30 – Spese contrattuali**

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

**Art. 31 – Modello di Organizzazione, Gestione, Controllo ex D.Lgs. 231/2001 integrato ex L. 190/2012, Codice Etico e Codice di Comportamento**

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato l'appaltatore dichiara di aver preso conoscenza dei Protocolli di prevenzione dei reati ex D.lgs 231/2001 e dei reati di corruzione ex L. 190/2012 evidenziati nel "Documento di sintesi del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001 integrato ex L. 190/2012", dei principi contenuti nel Codice Etico e delle regole contenute nel Codice di comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori adottati da Trentino Sviluppo S.p.A., pubblicati nella sezione "Società Trasparente" del sito internet istituzionale ([http://www.trentinosviluppo.it/it/Istituzionale/Società\\_Trasparente/Società\\_Trasparente/Società\\_Trasparente.aspx](http://www.trentinosviluppo.it/it/Istituzionale/Società_Trasparente/Società_Trasparente/Società_Trasparente.aspx)), e si impegna a non porre in essere alcun comportamento in violazione dei medesimi o che induca in qualsiasi modo i destinatari a violarli.

**Art. 32 – Obblighi in materia di legalità**

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

**Art. 33 – Norma di chiusura**

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.